

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015
159/2015/R/GAS

RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE RICHIESTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA IN MERITO AL PARERE CONGIUNTO TRA LE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE ITALIANA, GRECA E ALBANESE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE 632/2014/R/GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 9 aprile 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 73/09);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/09);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013 recante la concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 13 marzo 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013 recante integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla concessione dell'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 25 giugno 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 febbraio 2015 recante la proroga dell'esenzione a favore di TAP AG (di seguito: decreto di proroga);
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante "*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*" (di seguito: decisione del 16 maggio 2013);
- la decisione della Commissione europea 17 marzo 2015 C(2015) 1852, "Prolonging the exemption of the Trans Adriatic Pipeline from certain

requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), (8) and (10) of Directive 2009/73/EC";

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas) recante "Adozione dell'*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG's Exemption Application* (di seguito: *Joint Opinion*);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas), recante "Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito all'*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG'S Exemption Application*, adottata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 78/2013/R/GAS" e il relativo Allegato, costituito dal Paragrafo 4 della *Joint Opinion* come emendata dalla deliberazione 249/2013R/GAS (di seguito: *Final Joint Opinion*);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 495/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 495/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 632/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 632/2014/R/gas), recante "Adozione di un parere congiunto tra le autorità di regolazione italiana, greca e albanese in merito alla richiesta di TAP AG di prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione"
- la lettera trasmessa da TAP AG recante la richiesta di esenzione per il gasdotto TAP in data 2 settembre 2011 (prot. Autorità n. 22591, di seguito: lettera del 2 settembre 2011);
- la lettera trasmessa da TAP AG recante una richiesta di proroga del periodo di validità della decisione di esenzione, in data 27 giugno 2014 (prot. Autorità n. 18408, di seguito: lettera del 27 giugno 2014);
- la lettera trasmessa da TAP AG in data 11 novembre 2014 (prot. Autorità n. 32645);
- la lettera trasmessa da TAP AG in data 26 novembre 2014 (prot. Autorità n. 35080);
- la lettera trasmessa da TAP AG in data 17 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 36977, di seguito: lettera del 17 dicembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36 della Direttiva 73/09, come recepito dall'articolo 33 del decreto legislativo 93/11, ha riformato la disciplina dell'esenzione di nuove infrastrutture del sistema gas dal c.d. Third Party Access (di seguito: TPA) prevista dall'articolo 1, comma 17, della legge 239/04 confermando la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) a concedere l'esenzione dopo aver acquisito il parere dell'Autorità;
- la società TAP AG, con lettera del 2 settembre 2011, ha presentato istanza di esenzione al Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, per il progetto di un nuovo gasdotto che attraversa la Grecia e l'Albania e approda in

Italia (di seguito: gasdotto TAP); ciò comporta, pertanto, che la valutazione in merito alla richiesta di esenzione sia effettuata congiuntamente dalle autorità nazionali di regolazione dei paesi coinvolti (di seguito collettivamente: “le Autorità”), ossia, l’Autorità per l’Italia, la Regulatory Authority for Energy (di seguito: RAE) per la Grecia e l’Enti Rregulator I Energjise per l’Albania (di seguito: ERE);

- in particolare, la predetta istanza includeva una richiesta di esenzione, per un periodo di 25 anni, decorrente dalla data di entrata in esercizio del gasdotto da:
 - l’obbligo di TPA (articolo 32 della Direttiva 73/09);
 - tariffe regolate (articoli 41, comma 6, 8, e 10 della Direttiva 73/09);
 - gli obblighi di separazione proprietaria (articolo 9 della Direttiva 73/09);
 - gli obblighi di cui al Regolamento 715/09 (con l’eccezione dell’articolo 19, comma 4);
- l’Autorità, con deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la *Joint Opinion*, recante il parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti;
- con decreto del 13 marzo 2013, il Ministero ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la *Joint Opinion*, aggiungendo ulteriori prescrizioni relative alle misure di promozione della concorrenza applicabili in Italia;
- con deliberazione 249/2013/R/GAS, l’Autorità ha adottato le integrazioni richieste da parte della Commissione europea relativamente alla Sezione 4 della *Joint Opinion* (la Sezione 4 come emendata dalla deliberazione 249/2013R/GAS è di seguito definita *Final Joint Opinion*);
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha recepito le integrazioni e modifiche contenute nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013 che richiama integralmente la *Final Joint Opinion*, senza alcuna modifica;
- il paragrafo 4.10.2 della *Final Joint Opinion* prevede, in coerenza con l’articolo 36, comma 9 della Direttiva 73/09, che la decisione di esenzione perda effetto 3 anni dopo la sua adozione (6 giugno 2016) qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell’infrastruttura non sia ancora iniziata e 6 anni dopo la sua adozione (6 giugno 2019) qualora, entro il medesimo termine, l’infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto a cui la deroga è stata concessa;
- le predette tempistiche tenevano conto dello stato del progetto al momento dell’adozione della *Final Joint Opinion* e delle migliori stime disponibili in quel momento in merito alla data presunta di entrata in esercizio del gasdotto atteso che, né il Consorzio Shah Deniz (di seguito: Consorzio SD) né TAP AG avevano ancora preso la decisione finale di investimento;
- successivamente (il 16 dicembre 2014), il Consorzio SD ha comunicato a TAP AG che la data di prima consegna del gas sarebbe avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;

- TAP AG, con lettera del 17 dicembre 2014, ha, pertanto, richiesto alle Autorità di prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione fino al 31 dicembre 2020, data coincidente con il termine ultimo entro cui il gasdotto deve entrare in esercizio e ha contestualmente chiesto di posticipare al 1 gennaio 2018 la data ultima entro cui i lavori di costruzione del gasdotto devono cominciare;
- i termini proposti avrebbero consentito di allineare la data di entrata in esercizio del gasdotto con i contratti sottostanti di trasporto gas dato che, dalle informazioni fornite dal Consorzio SD, non è ipotizzabile che la prima consegna di gas possa aver luogo prima di gennaio 2020;
- con la deliberazione 632/2014/R/gas, l'Autorità ha espresso la propria opinione positiva in merito alla richiesta di proroga del periodo di validità della decisione di esenzione, adottando, congiuntamente con ERE e RAE, il documento "*Energy Regulators' joint opinion on TAP AG's request for a prolongation of the validity period of the exemption decision*" (di seguito: *Prolongation Joint Opinion*) il quale è stato notificato contestualmente al Ministero e alla Commissione europea;
- la *Prolongation Joint Opinion* estende fino al 2020 il termine entro cui il gasdotto deve entrare in esercizio per consentire un allineamento del periodo di validità della decisione di esenzione con la data ultima prevista per l'inizio della consegna del gas (fine 2020) e, in coerenza con le tempistiche della suddetta proroga, estende fino al 2018 la data ultima entro cui iniziare i lavori di costruzione dell'infrastruttura;
- in data 17 marzo 2015, la Commissione europea ha adottato, ai sensi dell'articolo 36, comma 9, della Direttiva 73/09, la decisione in merito alla richiesta di proroga del periodo di validità della decisione di esenzione di TAP AG, nella quale ha condiviso il parere delle Autorità di estendere il termine ultimo entro cui il gasdotto deve entrare in esercizio fino al 31 dicembre 2020, ma non ha condiviso la necessità di estendere anche il termine relativo all'inizio dei lavori di costruzione dell'infrastruttura (che quindi rimane fermo alla data del 16 maggio 2016, come originariamente previsto dalla *Final Joint Opinion*);
- come precisato nella predetta decisione, la Commissione ha ritenuto, da un lato, che i ritardi rispetto alla data inizialmente stabilita per l'entrata in esercizio del gasdotto siano dovuti a gravi ostacoli che esulano dal controllo di TAP AG (principalmente i ritardi nella realizzazione degli investimenti lungo la filiera a monte del progetto) che giustificano la richiesta di proroga; dall'altro lato, ha, invece, valutato che un'estensione del termine di inizio dei lavori di costruzione del gasdotto non sia giustificabile, poiché una simile proroga non consentirebbe al gasdotto di entrare in esercizio entro il 2020, (per via delle tempistiche necessarie alla realizzazione dell'infrastruttura di cinque anni, come dichiarato nelle ultime comunicazioni di TAP AG);
- la Commissione ha, quindi, disposto una modifica dell'articolo 11 della propria decisione del 16 maggio 2013, che proroga, fino al 31 dicembre 2020, il termine entro cui l'infrastruttura deve entrare in esercizio e che lascia, invece, invariata la

scadenza del 16 maggio 2016 entro cui devono iniziare i lavori di costruzione del gasdotto;

- la Commissione ha contestualmente prescritto al Ministero una modifica del decreto di proroga in coerenza con la sua decisione.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare la *Prolongation Joint Opinion* al fine di adeguarla alla decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 36, comma 9 della Direttiva 73/09 e al decreto di proroga del Ministero come novellato in esito al recepimento di tale decisione

DELIBERA

1. di adeguare il documento "*Energy regulators' joint opinion on TAP AG's request for a prolongation of the validity period of the exemption decision*", in coerenza quanto disposto dalla Commissione europea;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento e del documento emendato (*Allegato A*) alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico, RAE, ERE e alla società TAP AG.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni